



Deliberazione n. 95/2020/PRSE  
Comune di Lenola (LT)  
Esercizi finanziari 2015-2018

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*composta dai magistrati*

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario (relatore);
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

*Nella Camera di consiglio del 23 settembre 2020*

*ha assunto la seguente*

**DELIBERAZIONE**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);



VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2015-2018 (n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 29/SEZAUT/2016/INPR (2015), n. 6/SEZAUT/2017/INPR (2016), n. 16/SEZAUT/2018/INPR (2017), n. 12/SEZAUT/2019/INPR (2018));

VISTE le relazioni-questionario predisposte dall'Organo di revisione del Comune di Lenola (LT) sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2018;

VISTA la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 2104 del 20 aprile 2020;


VISTA la risposta del comune di Lenola, prot. Cdc n. 4038 del 20 luglio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 30/2020, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'Adunanza in data odierna;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci.

#### **PREMESSO CHE**

a seguito dell'esame dei questionari sugli esercizi dal 2015 al 2018, è stata svolta un'attività istruttoria (prot. Cdc n. 2104 del 20 aprile 2020), per acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate d'ufficio, come di seguito meglio chiarito, su cui l'Ente ha fornito riscontro con nota prot. Cdc n. 4038 del 20 luglio 2020. Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha



chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Lenola (LT) all'esame del Collegio.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si fa presente che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di



accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 dell’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito



pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica in esame è stata svolta su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile la quale, sebbene ormai avviata da alcuni anni, fa registrare, ancora oggi, molteplici problematiche applicative.

## **2. Irregolarità della gestione finanziaria.**

Tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria, la Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate, riservando sulle stesse, e su tutte le altre segnalate in sede istruttoria, ogni eventuale ed ulteriore approfondimento che risulterà necessario in occasione delle verifiche sui rendiconti dei prossimi esercizi.

Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo sono, difatti, collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio*





*dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie" (in tal senso, Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49; il principio è richiamato da Corte dei conti, Sezione delle autonomie in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 e 2019, approvate rispettivamente con delibera n. 12/2019/INPR e delibera n. 9/2020/INPR).*

#### **2.A. Tardiva approvazione dei rendiconti 2016, 2017 e 2018.**


In merito alla tardiva approvazione dei rendiconti 2016, 2017 e 2018, rispetto ai termini di cui all'articolo 227 del TUEL, si fa presente che l'Ente ha approvato gli stessi, rispettivamente, con delibera consiliare n. 25 del 25/05/2017, n. 27 del 24/05/2018 e n. 12 del 28/05/2019.

Sul punto, in sede istruttoria, l'Ente ha chiarito che i ritardi sono imputabili principalmente alla carenza di personale e *"all'incertezza normativa in materia di contabilità economico-patrimoniale per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti"*, evidenziando che, al fine di superare tale criticità, si è attivato *"per migliorare l'assetto organizzativo tanto che il rendiconto 2019 è stato approvato dal Consiglio comunale in data 29/06/2020, ovvero entro i termini previsti dalla legge"*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra riferito, valuta positivamente il fatto che l'Ente si sia attivato per approvare il rendiconto 2019 entro i termini di legge, raccomandando di proseguire in tal senso, al fine di garantire sempre le tempistiche previste dall'art. 227 del TUEL per l'approvazione dei rendiconti.

#### **2.B. Sforamento del patto di stabilità nell'anno 2015.**

Dall'esame istruttorio svolto, è emerso che l'Ente, nel corso del 2015, non ha rispettato il patto di stabilità. A tale proposito, nella relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2015, si legge che *"Il mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno è dipeso dalla necessità di provvedere al pagamento improrogabilmente entro il 30.09.2015, pena perdita del finanziamento in corso, di una serie di opere pubbliche cofinanziate da fondi europei (interventi inseriti nel PSR 2007- 2013 e finanziati dalla Regione Lazio)...Occorre rilevare inoltre che il mancato rispetto dei termini di pagamento, così come imposti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi, stabiliti in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura, avrebbe comportato il maturare di interessi moratori dal giorno successivo alla*



scadenza del termine di legge con l'ulteriore rischio dell'instaurarsi di un contenzioso con le ditte appaltatrici. Detti pagamenti venivano regolarmente effettuati nelle more dell'accreditamento delle somme da parte della Regione Lazio, salvo poi verificare che al pagamento effettuato dall'Ente non è seguito l'accredito del finanziamento regionale entro il 31.12.2015. Vièppiu, in data 16.12.2014 si verificava l'accredito della somma di euro 300.000,00 sul conto di tesoreria comunale da parte del Dipartimento per la Programmazione Scolastica, ufficio SIDI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, per l'intervento di edilizia scolastica relativo alla "Scuola Elementare Tatarelli" i cui pagamenti venivano effettuati invece nel 2015, con l'evidente discrasia temporale tra anno di incasso e anno di pagamento. Pertanto, entrambe le accennate situazioni determinavano il risultato contabile negativo de quo, determinato dal meccanismo secondo il quale si raggiungeva l'obiettivo nell'anno di incasso a discapito dell'anno, 2015, in cui le risorse venivano spese. Dal 2016 tale criticità risulta superata grazie all'entrata in vigore dei nuovi criteri adottati. Ciò premesso, la natura e l'entità dello sforamento non hanno determinato, tuttavia, la riduzione dei trasferimenti statali".

A valle dello sforamento in parola, l'Ente, in sede istruttoria, ha confermato di aver applicato le sanzioni previste dall'art. 31, comma 26 della legge n. 183/2011, con particolare riferimento all'importo delle spese correnti, al ricorso all'indebitamento, al divieto di assumere personale e alla rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 82 del TUEL.

Ciò posto, il Collegio richiama il Comune alla scrupolosa osservanza della vigente normativa in tema di vincoli di finanza pubblica per gli enti locali.

## **2.C. Gestione dei residui passivi.**

In sede istruttoria, è stato effettuato un approfondimento in merito alla gestione dei residui passivi, atteso che, sia nel 2016 sia nel 2017, risulta sfiorato il parametro di deficitarietà n. 4) "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente" di cui al D.M. 18/02/2013.

Si riporta, di seguito, l'evoluzione dei residui passivi, dal 2015 al 2018:

2015: euro 1.528.992,10 (di cui euro 594.105,45 di residui passivi da esercizi precedenti);

2016: euro 2.350.746,69 (di cui euro 722.712,16 di residui passivi da esercizi precedenti);

2017: euro 2.257.629,29 (di cui euro 1.358.451,44 di residui passivi da esercizi precedenti);



2018: euro 1.869.905,90 (di cui euro 1.206.076,00 di residui passivi da esercizi precedenti).

È emerso, in particolare, che, in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'importo dei residui passivi cancellati e reimputati, pari ad euro 3.072.973,27 (vd. allegato 5/2, delibera G.C. n. 44/2015), risultava cospicuo, potendo costituire indice di finanziamento della competenza con i residui. Dall'esame dell'elenco dei residui passivi 2017, peraltro, risultava la presenza di diverse voci che potevano, astrattamente, essere esigibili in esercizi successivi a quelli di accertamento dell'entrata, tenuto anche conto che l'impegno risultava adottato a fine anno (presunti residui di stanziamento) e che, spesso, la delibera era denominata "fittizia". Per il 2018, infine, è stato rilevato un rapporto tra residui finali di parte corrente ed impegni (titolo I), nella misura del 38% (euro 1.019.266,01/euro 2.663.724,21), di cui più del 50% proveniente dalla gestione dei residui.

A fronte di tali criticità, l'Ente, in sede di contraddittorio cartolare, ha fatto presente che, nell'ambito delle operazioni di riaccertamento straordinario (di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 17/04/2015), dall'esame del dettaglio dei residui attivi e passivi reimputati, *"l'Ente aveva diverse opere in conto capitale in corso di realizzazione per le quali oltre ai residui passivi sono stati reimputati anche i corrispondenti residui attivi, trattandosi di contributi a rendicontazione"*.

Con riferimento ai parametri di deficitarietà, l'Ente ha comunicato che, per il 2019, non si rileva alcuno sforamento.

L'Ente, inoltre, in merito ai residui passivi del 2017, ha evidenziato che *"alcuni impegni sono stati registrati senza indicare alcun provvedimento in quanto, in alcuni casi sono relativi a spese di personale, altri trattasi di stanziamenti afferenti a spese di utenze, contratti di fornitura di acqua, energia elettrica gas e servizi di telefonia, pertanto relativi a contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative...sono stati riscontrati altri residui in cui il provvedimento di impegno, regolarmente approvato, in fase di registrazione contabile non è stato indicato per mero errore oppure è indicata una delibera fittizia...riguardo impegni assunti in prossimità della chiusura dell'esercizio si comunica che a titolo di esempio...la prestazione, essendo urgente, è stata effettuata e fatturata in data 21.01.2018, il pagamento è datato 28.02.2018"*. L'Ente ha, altresì, fatto presente che l'avvicendamento continuo di





responsabili del settore tecnico ha comportato difficoltà oggettive nel reperire tutte le informazioni per una corretta gestione.

Infine, con riferimento ai dati relativi al 2018, si chiarisce che il totale dei residui passivi di parte corrente, pari ad euro 1.019.266,01, risulta così suddiviso: euro 592.266,81 proveniente dalla gestione dei residui; euro 426.999,20 proveniente dalla gestione di competenza.

A valle dell'analisi di alcune poste contabili, relativamente alla gestione dei residui passivi, l'Ente ha fatto presente che, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, in caso di mancanza di indicazioni precise (ad esempio, mancanza di un atto formale di disimpegno o comunicazioni specifiche in merito), ha preferito conservare le relative poste tra i residui passivi, in applicazione di un principio di prudenza, al fine di evitare una esposizione dell'Ente a potenziali debiti fuori bilancio.

Ciò posto, la Sezione, pur evidenziando che, allo stato degli atti, dalla gestione in parola non emergono criticità tali da pregiudicare in maniera sostanziale gli equilibri di bilancio, richiama l'Ente ad un più scrupoloso rispetto della normativa riguardante le fasi di gestione della spesa, attesa l'importanza di una registrazione contabile di atti, di cui sia certo l'avvenuto impegno, ai fini di un bilancio trasparente, unitario e veritiero. Va, pertanto, stigmatizzato il comportamento dell'Ente laddove, nei documenti di bilancio, si fa riferimento a delibere denominate "fittizie" o laddove alcuni impegni sono registrati senza l'indicazione dei provvedimenti e, dunque, senza alcuna specifica e certa riconducibilità all'obbligazione giuridica sottostante.

Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono, difatti, essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Si rammenta, inoltre, quanto previsto dall'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, a norma del quale *"l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata"*




ai sensi dell'articolo 151", unitamente alla previsione di cui all'art. 175, comma 7, ultimo periodo, secondo cui "sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza".

Ancora, attesi i riferimenti dell'Ente alle spese derivanti da forniture e somministrazioni, si rammentano le previsioni di cui all'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati".

È necessario, pertanto, che l'Ente assicuri, per il futuro, un più rigoroso rispetto dei principi contabili in parola, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio ed evitare il finanziamento delle entrate di competenza con le risorse attinenti alla gestione in c/residui, prassi che equivale all'omesso riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Da ultimo, con riferimento al sopra menzionato rapporto tra i residui passivi complessivi provenienti dal titolo I rispetto agli impegni della medesima spesa corrente - che ha comportato lo sforamento, nel 2016 e nel 2017 del parametro di deficitarietà n. 4) di cui al D.M. 18/02/2013 - si invita l'Ente a monitorare attentamente tale rapporto. Lo stesso, difatti, risulta pari al 38% nel 2018 (euro 1.019.266,01/euro 2.663.724,21) e, nel 2019, pari al 41% (1.304.728,17/3.166.274,44). Nonostante, peraltro, i parametri di deficitarietà siano stati modificati dal 2018, ad opera del D.M. 28/12/2018, si evidenzia come, nel caso in esame, tale rapporto vada, ad oggi, attentamente monitorato, tenuto conto sia delle criticità emerse nel ciclo contabile esaminato, sia del fatto che un siffatto preoccupante dato può celare ancora il finanziamento della competenza con i residui, nonché una difficoltà strutturale dell'Ente ad ottemperare, nei termini, alle proprie obbligazioni.



In conclusione, la Sezione raccomanda all'Ente un'attenta gestione dei residui passivi e delle fasi della spesa, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 267/2000 e al d.lgs. n. 118/2011 e, più in generale, del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

Con riserva di ogni successiva verifica in occasione dei controlli sui prossimi questionari.


## **2.D. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).**

Con riferimento al FCDE, a consuntivo, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel corso dell'istruttoria è stato chiesto di produrre idoneo prospetto di calcolo a supporto, con specifica delle entrate considerate di difficile e dubbia esigibilità, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni in c/residui dell'ultimo quinquennio (2012-2016; 2013-2017; 2014-2018). Dall'esame dei dati riportati sul sito finanza locale del Ministero delle finanze (quadro 18), è emerso, difatti, che le entrate di titolo III risultavano poco o per nulla svalutate.

A fronte, difatti, di residui attivi di titolo III al 31/12/2018, pari ad euro 155.535,52, risulta accantonato un FCDE pari ad euro 2.018,94.

A tale proposito, l'Ente, nel precisare che ha sempre utilizzato il metodo di calcolo cd. ordinario, ha fatto presente che *"nell'ambito del titolo III sono contabilizzate altre entrate per le quali non si è proceduto ad accantonamenti a titolo di FCDE in quanto non si registrano percentuali di non riscosso. In particolare, si tratta di concessioni cimiteriali, servizi scolastici...riguardo i canoni di locazione di immobili comunali, anch'essi iscritti al titolo III, si precisa che i relativi contratti sono assistiti da polizze fideiussorie"*. Agli atti della Sezione, l'Ente ha, altresì, allegato l'attestazione di congruità del FCDE, per le annualità 2016, 2017 e 2018, da parte dell'Organo di revisione, datata 20 luglio 2020.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito e dell'attestazione di congruità fornita dall'Organo di revisione, rammenta che, in base ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, l'Ente deve effettuare un'attenta valutazione delle entrate da considerare di dubbia e difficile esazione, nel rispetto del principio di prudenza, posto che il FCDE costituisce un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese effettuabili nel corso del medesimo esercizio.



Gli stessi principi contabili, peraltro, prevedono che, con riferimento alle entrate che un ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio.

Da ultimo, si rammenta che, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Con riserva di ogni successiva verifica.

## **2.E. Debiti fuori bilancio.**

In merito ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2016, pari ad euro 2.261,61 e nel 2018, pari ad euro 11.843,84 (euro 5.000,00 + euro 6.843,84), si evidenzia che gli stessi sono imputabili alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL.

L'Ente, in sede istruttoria, ha riferito di aver trasmesso alla competente procura contabile le delibere consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui sopra.

La Sezione, pur prendendo atto che, nel caso di specie, si tratta di importi effettivamente contenuti, invita l'Ente a monitorare, più in generale, il fenomeno dei debiti fuori bilancio, valutando attentamente se gli stessi possono costituire indice di un potenziale difetto di programmazione della spesa. A titolo esemplificativo, con la delibera consiliare n. 29/2018, risulta riconosciuto un debito fuori bilancio, per euro 5.000,00, da finanziare con un contributo regionale, relativamente ad un evento denominato "Raduno a Lenola", che è stato realizzato dall'Ente prima dell'approvazione formale dello stesso da parte della Regione e dell'iscrizione della relativa somma in bilancio.

## **2.F. Attività di contrasto all'evasione tributaria e riscossione delle entrate in c/residui.**

Con riferimento all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, dall'esame del questionario sul consuntivo 2018 (tab. 2.1, pag. 30), è emerso che, a fronte di accertamenti pari ad euro 19.200,00 - relativamente al recupero da evasione IMU/TASI - le relative riscossioni sono pari a zero.



A tale proposito, l'Ente ha riferito che, nel corso del 2019, a fronte dei predetti accertamenti (relativi ad avvisi di accertamento approvati alla fine del mese di dicembre 2018), sono state conseguite riscossioni per euro 15.827,39.

Alla fine del 2019, è stato approvato l'elenco dei ruoli coattivi della TARI anno 2016, per un importo complessivo di euro 66.824,79.

Con particolare riferimento alla TARI, la Sezione fa presente che, da quanto riportato nei questionari, le percentuali di riscossione risultano piuttosto contenute (tra il 20% e il 30%) e, pertanto, si valuta positivamente lo sforzo che l'Ente sta effettuando nel recupero di tali somme. Dall'esame del prospetto di calcolo del FCDE prodotto nel corso dell'istruttoria svolta, inoltre, emerge come le entrate derivanti da TARES/TARI siano quelle per cui si registra un alto tasso di non riscosso e per le quali vengono accantonati, a consuntivo, gli importi più rilevanti a titolo di FCDE, nel 2016, nel 2017 e nel 2018.

L'Ente, inoltre, ha evidenziato che anche per l'ufficio tributi è emersa una carenza di personale, a cui si è sopperito, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, con la sottoscrizione di una convenzione con la XXII comunità montana degli Aurunci e Ausoni, per l'impiego di una unità di personale per 6 ore settimanali. Ciò posto, si invita l'Ente a proseguire nelle azioni intraprese per migliorare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, nonché per migliorare la riscossione delle entrate in c/residui, con particolare riferimento alla TARI.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio**

**ACCERTA**

Le criticità di cui in parte motiva

**RICHIEDE all'Ente**

- una scrupolosa osservanza della vigente normativa in tema di vincoli di finanza pubblica per gli enti locali, atteso lo sfioramento, nel 2015, del patto di stabilità.
- un'attenta gestione dei residui passivi e delle fasi della spesa, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 267/2000 e al d.lgs. n. 118/2011, atteso anche lo sfioramento, nel 2016 e nel 2017, del parametro di deficiarietà n. 4) "Volume dei





residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente” di cui al D.M. 18/02/2013.

- di monitorare i debiti fuori bilancio, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL.
- di proseguire nelle azioni intraprese per migliorare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, nonché per migliorare la riscossione delle entrate in c/residui, con particolare riferimento alle entrate derivanti da TARI.

#### DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 settembre 2020.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI



Depositata in Segreteria il 7 ottobre 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Aurelio Cristallo